


dataprime **NEWS**

n° 19

09 MAGGIO 2022

 Wolters Kluwer



FISCO LAVORO CONTABILITÀ FINANZIAMENTI IMPRESA BILANCIO

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



www.dataprime.it

in questo numero

FISCO

E-FATTURA PER MINIMI, FORFETARI E ASSOCIAZIONI: TEMPI STRETTI E SANZIONI ELEVATE

LAVORO

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE MATERNITÀ: QUANTO CONVIENE ALL'IMPRESA

BONUS 200 EURO: A CHI SPETTA E COME GESTIRLO IN BUSTA PAGA

FINANZIAMENTI

BONUS EXPORT DIGITALE: DAL 10 MAGGIO LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

BONUS MOBILI: APPLICABILI I "VECCHI" REQUISITI MINIMI DI CLASSE ENERGETICA



sommario

E-FATTURA PER MINIMI, FORFETARI E ASSOCIAZIONI: TEMPI STRETTI E SANZIONI ELEVATE

Francesco Zuech - Responsabile coordinamento fiscale
Confimi Industria

Avvio graduale, dal 1° luglio, per l'e-fattura obbligatoria per minimi, forfetari e associazioni: in prima battuta l'estensione coinvolgerà i soggetti con ricavi/compensi superiori, nel 2021, a 25.000 euro; dal 2023 chi li supererà nel 2022, dal 2024 tutti i restanti soggetti. La novità avrà un forte impatto operativo sui professionisti, per conto dei relativi assistiti: l'introduzione del nuovo adempimento arriva in un periodo già particolarmente gravato di scadenze, compresa la delicata e complicata autocertificazione dei sostegni Covid. Inoltre, dal 1° luglio partiranno, con impatto generalizzato per tutti, le (troppo) stringenti tempistiche del nuovo estrometro a flusso continuo. Lato sanzioni, infine, la moratoria sarà limitata: riguarderà solo le operazioni attive senza IVA e non opererà per i soggetti i cui obblighi decorreranno dal 2023 o 2024, né per gli acquisti in reverse charge

Dal prossimo 1° luglio il Sistema di Interscambio (SdI) si popolerà anche delle fatture elettroniche e/o dei flussi estrometro in provenienza dai soggetti forfetari e minimi. Un esercito di piccoli contribuenti salito a oltre 1,7 milioni di soggetti (dati MEF del 2019) a cui vanno aggiunte le associazioni in regime legge n. 398/1991. Lo prevede il decreto PNRR 2 (art. 18 del D.L. n. 36/2022, che introduce ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR) pubblicato sulla G.U. del 30 aprile e che, rispetto alle bozze originarie, contiene un avvio graduale, fino al 31 dicembre 2023, per chi, nell'anno precedente, non ha superato la soglia di 25.000 euro di ricavi/compensi. La novità era nell'aria. Infatti, con la decisione di esecuzione (UE) n. 2021/2251 del 13 dicembre 2021, l'Italia (che ne aveva fatto richiesta) è stata autorizzata a prorogare fino al 2024 l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica estendendolo anche ai soggetti c.d. in "franchigia" per i quali l'imposizione era invece vietata dalla previgente decisione (UE) n. 2018/853. La novella (art. 18, D.L. n. 36/2022) è intervenuta abrogando nell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 (disciplina dell'obbligo di fatturazione elettronica fra residenti/stabiliti) la parte della norma che, fino al 30 giugno 2022, contempla invece l'esonero sine die dall'obbligo del formato elettronico (fra gli altri) per: (i) i soggetti in regime di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011; (ii) i soggetti forfetari di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014.

Salvo il regime transitorio, di cui diremo a seguire, per le operazioni effettuate dal prossimo luglio anche questi soggetti dovranno quindi emettere le fatture verso i clienti residenti attraverso il

Sistema di Interscambio, utilizzando la natura N2.2 (operazioni "non soggette - altri casi") e il codice destinatario secondo regole e tempistiche ordinariamente già in uso dal 2019 per emissione, trasmissione e conservazione sostitutiva a norma (a tal ultimo riguardo potrà essere utile attivare il servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate).

Per i primi tre mesi (luglio-settembre 2022) la tardiva emissione non sarà sanzionata se effettuata entro la fine del mese successivo, dopodiché le tempistiche dovranno seguire quelle ordinarie dell'articolo 21. Anche il bollo dovrà conseguentemente seguire la modalità elettronica del D.M. 17 giugno 2014 con versamento trimestrale, salva possibilità di cumulare i primi due trimestri solari con il terzo, se la somma è inferiore a 250 euro. Va evidenziato che la modifica in analisi abroga anche l'esonero dall'obbligo della fatturazione elettronica previsto - entro certi limiti - per il mondo delle associazioni sportive (e assimilate) che hanno optato per il regime forfetario di cui all'art. 1 e 2, legge n. 398/1991. Più nel dettaglio il comma 3, nella versione attualmente vigente, prevede l'esonero anche per le associazioni che hanno esercitato tale opzione con proventi commerciali, nell'anno precedente, non superiori a 65.000 euro fermo restando, sopra soglia, l'obbligo del formato elettronico ma salva la possibilità (invero non molto praticata) di ricorrere al self billing del cliente (Agenzia delle Entrate, circolare n. 14/E/2019; FAQ n. 54, n. 88, n. 89, n. 91 e n. 93 del 2019).

In merito alle citate associazioni giova anche ricordare che (fermi restando gli adempimenti e il versamento dell'IVA secondo la normativa speciale de quo) si tratta di soggetti esonerati dall'obbligo del registratore telematico (D.M. 10 maggio 2019 e circolare n. 3/E/2020) e dagli adempimenti del titolo II del D.P.R. n. 633/1972 (art. 2, comma 1, legge n. 398/1991), fra i quali l'emissione della fattura salvo per le prestazioni (sponsorizzazione, pubblicità, ripresa televisiva/radiofonica) dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 (art. 2, comma 3, legge n. 398/1991).

In tale ipotesi la novella innova circa l'obbligo del formato elettronico che (secondo il timing delineato dalla disciplina transitoria indicata a seguire) dovrà essere, in linea normativa, sempre rispettato dal prestatore; con la novella risulta infatti formalmente abrogato anche il passaggio che impone(va) alle associazioni non esonerate (perché over 65.000) di "assicurarsi" che la fattura "sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta nel caso di superamento" fermo restando, come confermato nella circolare n. 14/E/2019, che tale soluzione, adottata d'intesa con il cliente medesimo, è una facoltà e non un obbligo, non trattandosi di ipotesi di inversione contabile.

Al riguardo, in considerazione del fatto che la formulazione di tale norma non è mai stata, a giudizio di chi scrive, molto convincente vanno osservate due cose:

- né la vecchia autorizzazione ottenuta dall'Italia nel 2018 né quella ottenuta nel 2021 hanno mai introdotto deroghe alle disposizioni dell'art. 224 della direttiva (self billing previo consenso delle parti e accettazione del fornitore) e in tal senso tutto quadra con la facoltà di cui parla la circolare n. 14/E;

- il self billing è comunque previsto (ferma restando la responsabilità del fornitore) dalla normativa ordinaria (art. 21, commi 1 e 2, lettera n, D.P.R. n. 633/1972) per cui, se c'è consenso fra le parti, nessun ostacolo pare sussistere alla prosecuzione con detta modalità laddove preferibile fermo restando, oggi come domani, che la fattura continuerà ad essere emessa dal cessionario/committente (codice CC) "per conto del cedente o prestatore". Tutto ciò premesso, va a questo punto evidenziato che la novella (abrogazione degli esoneri dall'obbligo di fatturazione elettronica contenuti nell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015) "si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti".

Come evidenziato nella Tavola n. 1, facendo attenzione al ragguaglio per chi ha iniziato l'attività nel 2021, possiamo quindi concludere che gli esoneri continueranno fino a fine 2022 per chi nel 2021 non ha superato la soglia di 25.000 euro e anche per l'intero 2023 se la soglia non risulterà superata nemmeno nel corso dell'anno 2022.

Tavola n. 1 - Decorrenza in base ai ricavi/compensi

Ricavi/compensi commerciali	Forfait legge n. 398/1991 (associazioni ed assimilati)	Forfetari legge n. 190/2014 e minimi D.L. n. 98/2011
2021	> 65.000	Obbligo FE dal 1° gennaio 2022, salvo self billing committente
	25.000 ≤ 65.000	Esonero FE fino al 30 giugno 2022; obbligo dal 1° luglio 2022
	≤ 25.000	Esonero FE per tutto il 2022
2022	> 25.000	Obbligo FE dal 1° gennaio 2023
	≤ 25.000	Esonero FE per tutto il 2023
2023	Irrilevante	Obbligo FE dal 1° gennaio 2024

Chiarita la decorrenza nei termini (e salve modifiche che dovesse intervenire in sede di conversione del decreto) va osservato che la modifica del comma 3 trascina automatici effetti (e con la stessa decorrenza) sul comma 3-bis ovvero sull'onere di trasmettere telematicamente (dal 1° luglio 2022 con le stesse modalità tecniche della fattura elettronica) i dati relativi alle "cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche".

A tal riguardo va evidenziata la criticità della tempistica. I flussi attivi dovranno infatti essere gestiti entro gli stessi termini (immediati o differiti a seconda del caso) di emissione delle fatture e in tal senso l'uso facoltativo della fattura elettronica anche verso i non residenti farà venir meno l'onere dell'esterometro.

Rimane fermo, per gli eventuali servizi generali intracomunitari, l'onere dell'INTRA 1-quater (si ricorda che per tale elenco non esiste alcuna soglia di esonero e che anche per i soggetti forfetari trova applicazione, per i servizi, l'ordinaria disciplina intraunionale). Non si tratta di una novità, ma è bene ricordare innanzitutto che anche forfetari (e minimi), quando effettuano acquisti in reverse charge, sono soggetti passivi (circolare n. 10/E/2016 § 4.1.2; circolare n. 14/E/2015; circolare n. 59/E/2010) e pertanto questi acquisti devono sempre essere accompagnati (entro il

16 del mese successivo) dal versamento con F24 dell'IVA. Fanno eccezione solamente gli acquisti intracomunitari (anche oggetto di vendite a distanza) entro la soglia di 10.000 euro annui (art. 38, comma 5, lettera c, D.L. n. 313/1993) nonché gli acquisti interni in reverse charge per le associazioni ex lege n. 398/1991 (circolare n. 14/E/2015).

Ciò premesso, un aspetto che potrebbe inguaiare i piccoli operatori riguarda proprio gli altri acquisti da non residenti (acquisti di servizi e altri acquisti di beni diversi dalle importazioni) tutt'altro che improbabili a causa del massiccio utilizzo delle soluzioni di e-commerce.

Si tratta di acquisti che, ai fini dell'esterometro, difficilmente i soggetti in analisi riusciranno a gestire senza doversi rivolgere a professionisti in materia; un vero e proprio incubo amministrativo, anche per gli operatori più esperti, aggravato peraltro da alcuni aspetti di tutt'altro che di trascurabile rilievo.

Le nuove tempistiche che entreranno in vigore proprio da luglio (novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021) imporranno, infatti, una drastica riduzione della tempistica per la trasmissione telematica dei dati che dovrà avvenire al più tardi "entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione" utilizzando i flussi TD17, TD18 e TD19 a seconda del tipo di acquisto. Potenzialmente fino a 12 nuove scadenze quindi, a meno che l'interessato non valuti di abbandonare Internet per dirottare, ove possibile, i propri acquisti verso più autarchici (e salutari) acquisti presso il negozio sotto casa che - rigorosamente residente e stabilito - emetterà una sana fattura con IVA.

Non si tratta di una banalità, se solo si osserva che l'invio di un flusso da acquisto da NR, territoriale, imponibile, ma non accompagnato anche dal versamento della relativa imposta, potrebbe facilmente far emergere la violazione; violazione che (oltre all'accertamento dell'IVA non versata) potrebbe generare una sanzione iper-esponenziale rispetto alle poche decine di euro tipiche di molti di questi acquisti. Se si considera infatti che - quanto meno per minimi e forfetari - stiamo parlando di soggetti che non effettuano annotazioni contabili (nemmeno ai fini dei redditi), tale (pur lecita) carenza potrebbe originare sanzioni dal 5 al 10% del valore dell'acquisto con minimo di 1.000 euro.

Anche ad essere ottimisti, comunque, e ipotizzando che l'omissione non rappresenti un "occultamento" dell'acquisto, le cose non sarebbero tanto migliori giacché la sanzione viaggerebbe da 500 a 20.000 euro (art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/1997). Omissioni che potrebbero essere rintracciate anche attraverso i flussi dei pagamenti elettronici forniti dagli intermediari del settore (in tal senso - in futuro - potrebbero esplicitare effetti le disposizioni contenute nella direttiva n. 2020/284/UE).

A stretto rigore, inoltre, ad essere coinvolti dagli obblighi comunicativi dovranno essere anche gli eventuali acquisti extraterritoriali (ad esempio alberghi, ristoranti, noleggio auto in trasferta all'estero, etc.), ancorché in tal caso l'operazione non vada assoggettata a IVA (N2.2) se si considera la posizione più volte espressa sul punto dall'Agenzia delle Entrate (circolare n. 14/E/2019 § 4.1).

Tavola n. 2 - I principali impatti

Adempimenti	Forfettari oggi	Forfettari a regime
Fatturazione verso residenti	Analogica o elettronica (*)	Elettronica (*)
Fatturazione verso non residenti	Analogica o elettronica (*)	Analogica + esterometro (*) oppure solo fattura elettronica
Bollo fattura	Contrassegno o elettronico trimestrale a seconda del formato	Elettronico trimestrale
Conservazione fatture	Analogica o elettronica (con possibilità di fruire del servizio gratuito Agenzia delle Entrate) a seconda del formato della fattura	Invariato
Acquisti in reverse charge da fornitori residenti	RC con versamento IVA tramite F24	Invariato
Acquisti intracomunitari beni sotto soglia annua (10.000 euro) da fornitori comunitari senza comunicare n. VIES	Solo conservazione (IVA pagata al fornitore UE)	Esterometro (**)
Altri acquisti territoriali da non residenti (diversi dalle importazioni)	RC con versamento IVA tramite F24	RC con versamento IVA tramite F24 Esterometro (**)
Altri acquisti non territoriali	Nulla	Esterometro (**)

(*) Entro termini art. 21, D.P.R. n. 633/1972 per l'emissione della fattura
 (**) Al più tardi entro il 15 del mese successivo

Fra le disposizioni transitorie previste dall'art. 18 è previsto che "per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione". È appena il caso di osservare che la tolleranza: - riguarda solo le operazioni senza IVA (vedi richiamo alle sanzioni dal 5 al 10% dell'importo di cui al comma 2) e quindi non si estende ad eventuali ritardi di fatturazione con IVA delle associazioni in regime ex lege n. 398/1991; - non opererà per i soggetti i cui obblighi decorreranno dal 2023 o 2024; - non riguarda gli acquisti in reverse charge (atteso che detti obblighi, come osservato, sono già in vigore da sempre). Infine, anche per i forfettari rimane fermo che nulla è innovato: - in merito agli esoneri dall'obbligo di emissione della fattura per commercianti ed assimilati (art. 22, D.P.R. n. 633/1972) e del conseguente obbligo - salvo per i casi esonerati dal D.M. 10 maggio 2019 - di adozione del registratore telematico (art. 2, D.Lgs. n. 127/2015; circolare n. 3/E/2020 §1.1.);

- in merito alla facoltà di emettere fattura analogica verso controparti non residenti, salvo il fatto che (esportazioni da bolletta doganale a parte) per le operazioni verso non residenti da luglio andranno comunque comunicate ai fini dell'esterometro entro i medesimi termini (e classi documentali) previsti per la FE; - nel settore sanitario in merito al divieto di emissione della fatturazione elettronica B2C fino al 31 dicembre 2022, allo slittamento al 1° gennaio 2023 dell'obbligo di trasmissione dei corrispettivi telematici (art. 5, commi 12-ter e 12-quater, D.L. n. 146/2021) e all'obbligo di comunicazioni (semestrale ancora per il 2022) al sistema tessera sanitaria (D.M. 2 febbraio 2022). Vedremo se e come impatteranno in futuro le novità in analisi in termini di precompilate (quadri LM) per i forfettari (considerato che - a stretto rigore - le tempistiche della fatturazione non sono esattamente collimanti con il principio di cassa per determinare il reddito). Per il momento le novità analizzate avranno nel breve un forte impatto operativo (e divulgativo) che ricadrà essenzialmente sugli operatori professionali (commercialisti, associazioni, etc.) per conto dei relativi assistiti. Per quanto introdotte nel rispetto (va riconosciuto) dei 60 giorni previsti dallo Statuto del Contribuente e fermo restando che l'introduzione di nuovi adempimenti, tanto più a metà anno, non è mai gradita, va osservato che le novità cadono in un periodo già particolarmente gravato di scadenze a cui si è aggiunta anche la delicata e complicata incombenza (anche questa da tempo nell'aria) dell'autocertificazione dei sostegni da Covid-19. Inoltre, dal 1° luglio partiranno, con impatto generalizzato per tutti, le (troppo) stringenti tempistiche del nuovo esterometro a flusso continuo. Francamente troppa "roba" che gli operatori - in particolare per gli acquisti - difficilmente riusciranno a gestire (al più tardi) entro il 15 di ogni mese. Per questi acquisti le scadenze sono indubbiamente inadeguate rispetto alle criticità operative e - a giudizio di chi scrive - andrebbero decisamente riposizionate per tutti (forfettari e non) quantomeno sulle tempistiche attualmente vigenti (fine del mese successivo al trimestre di riferimento).

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE MATERNITÀ: QUANTO CONVIENE ALL'IMPRESA

Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro

I datori di lavoro hanno la possibilità di applicare uno sgravio contributivo parziale in caso di assunzioni a tempo determinato, anche con contratto di somministrazione, di lavoratori in sostituzione dei dipendenti assenti perché in congedo di maternità, paternità o parentale. Il beneficio spetta alle aziende che occupano meno di 20 dipendenti fino al compimento di 1 anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per 1 anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Quanto si può risparmiare?

La normativa vigente in materia di rapporti di lavoro consente di effettuare un'assunzione a termine in sostituzione di un dipendente assente e quindi di durata pari alla sua astensione dallo svolgimento dell'attività di lavoro subordinato.

Inoltre, le aziende che occupano meno di 20 dipendenti hanno diritto ad applicare uno specifico sgravio contributivo se assumono lavoratori con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, per sostituire dipendenti in congedo di maternità, paternità o parentale. A tal fine il datore di lavoro deve essere in possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed osservare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro. E' possibile adibire un lavoratore a mansioni superiori, riconoscendogli il corrispondente trattamento economico: in questo caso, l'assegnazione a mansioni superiori perdura sino al rientro del lavoratore sostituito e la promozione automatica è sempre esclusa. La verifica del requisito dimensionale deve essere effettuata computando i lavoratori in forza al momento dell'assunzione, con l'esclusione di:

- dirigenti;
- lavoratori a domicilio;
- lavoratori a tempo indeterminato e determinato assenti;
- apprendisti.

Attenzione

Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo. In caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

L'esonero contributivo è applicabile nella misura del 50% sui contributi previdenziali e sul premio INAIL e non è dovuto il contributo addizionale, nella misura dell'1,40%, previsto per la generalità dei contratti a tempo determinato.

Attenzione

Gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di unobbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (CCNL). Gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. Gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal CCNL, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Il datore di lavoro deve:

- 1) presentare alla sede INPS competente un'autocertificazione preventiva in cui si dichiara che si procede ad un'assunzione in sostituzione e che l'organico aziendale, al momento dell'assunzione del soggetto in sostituzione, è inferiore alle 20 unità;
- 2) trasmettere unilav di assunzione del sostituto, indicando nel contratto il nome del lavoratore sostituito, la causa della sostituzione nonché il termine del contratto;
- 4) esporre nella denuncia contributiva UniEmens il codice previsto per la fruizione dell'incentivo contributivo ("82" per i lavoratori

assunti a tempo determinato, "68" per i lavoratori in somministrazione); 5) esporre lo sgravio nella denuncia delle retribuzioni di competenza dell'anno in cui è avvenuta la sostituzione (codice 7).

Attenzione

Alle posizioni contributive riferite ad aziende aventi titolo allo sgravio in argomento, dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione INPS "9R" (Azienda avente titolo allo sgravio ex L. n. 53/2000). Nella denuncia Uniemens è necessario riportare, nel campo TipoContribuzione, il valore 82.

L'assunzione agevolata deve essere finalizzata alla sostituzione di lavoratori assenti per:

- congedo di maternità;
 - congedo di paternità;
 - congedo parentale;
 - congedo per malattia del figlio di età non superiore a un anno.
- L'incentivo spetta fino al compimento di un anno di età del figlio del dipendente in astensione, oppure per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Attenzione

L'assunzione deve essere effettuata non più di un mese in anticipo rispetto al periodo di inizio del congedo del sostituito e riguardare un numero di ore non superiori a quelle svolte dal lavoratore sostituito. Ipotesi di assunzione di un lavoratore in sostituzione presso un'azienda industriale del Mezzogiorno che occupa 18 dipendenti ed applica il CCNL metalmeccanica - livello 3.

La retribuzione di base è pari a 1.820 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 490 euro.

Poniamo a raffronto tre ipotesi:

1. Il lavoratore è stato assunto a tempo indeterminato senza l'applicazione di alcuna agevolazione contributiva;
2. Il lavoratore è assunto a tempo determinato con lo sgravio al 50% per la sostituzione di lavoratori ai sensi del T.U. sulla maternità e paternità (D. Lgs. n. 151/2001) ed inquadrato al medesimo livello del lavoratore sostituito;
3. Il lavoratore è assunto a tempo determinato con lo sgravio al 50% per la sostituzione di lavoratori ai sensi del T.U. sulla maternità e paternità (D. Lgs. n. 151/2001) ed inquadrato ad un livello inferiore (3S) del sostituito.

	Nessuno sgravio	Sgravio sostituzione	Sgravio sostituzione livello inferiore
Retribuzione lorda mensile erogata	1.820 euro	1.820 euro	1.664 euro
Contribuzione INPS	520 euro	245 euro	225 euro
Contribuzione INAIL	91 euro	45 euro	43 euro
Totale costo mensile	2.431 euro	2.110 euro	1.932 euro
Risparmio%		14%	21%

Dall'analisi dei dati appare evidente che l'assunzione in sostituzione riduce sensibilmente gli oneri contributivi connessi.

Il risparmio che il datore di lavoro può conseguire è pari al 14% in quanto l'effetto positivo legato all'applicazione dello sgravio contributivo è "mitigato" dall'impossibilità di operare al ribasso sulla retribuzione contrattualmente spettante, al sostituto, a meno che quest'ultimo non sia inquadrato ad un livello inferiore rispetto al lavoratore assente.

Al riguardo, va infatti tenuto presente che al lavoratore assunto in sostituzione possono essere assegnate mansioni diverse rispetto al sostituto in quanto il datore di lavoro può legittimamente affidare le mansioni di quest'ultimo ad un altro dipendente già in forza ("sostituzione a cascata").

In questo caso al sostituto può essere inquadrato ad un livello inferiore e ciò consente di ottenere un risparmio ancora maggiore.

BONUS 200 EURO: A CHI SPETTA E COME GESTIRLO IN BUSTA PAGA

Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro

E' in arrivo il nuovo bonus di 200 euro destinato ai lavoratori subordinati, autonomi e pensionati, ora ampliato a percettori di reddito di cittadinanza e lavoratori domestici, a seguito delle nuove modifiche apportate, dal Consiglio dei Ministri, al decreto Aiuti. Il provvedimento contiene le indicazioni operative per l'erogazione della misura a giugno per i dipendenti e nel mese di luglio per le altre categorie di soggetti aventi diritto. La gestione del bonus comporterà una serie di operazioni che il sostituto d'imposta sarà chiamato ad effettuare già nel LUL di giugno e poi, a conguaglio, nel mese di dicembre. Cosa deve fare il datore di lavoro?

Il decreto Aiuti, modificato nuovamente dal Consiglio dei Ministri del 5 maggio, contiene una serie di misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Si tratta di una serie di interventi per 17 miliardi di euro per sostenere famiglie e imprese in difficoltà.

All'interno della bozza del testo di legge, nella sezione di interventi dedicati ai cittadini e alle politiche sociali, circa 30 milioni di euro sono destinati all'introduzione di una nuova misura volta alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori, pensionati e disoccupati, che si aggiunge alle previsioni già in vigore introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021). E' pari a 200 euro l'importo del nuovo bonus che sarà riconosciuto nell'estate 2022 a lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati con reddito sotto i 35 mila euro. Un importo "una tantum" previsto per far fronte ai rincari dell'energia e delle materie prime derivanti dalla situazione economico politica contingente.

Le categorie di soggetti destinatarie sono:

- pensionati, che lo riceveranno tramite l'INPS;

- lavoratori dipendenti, inclusi colf, badanti e lavoratori domestici
- lavoratori autonomi, verrà istituito un fondo speciale
- disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza.

L'erogazione del bonus è prevista:

- nel mese di luglio in favore dei pensionati;
- nei mesi di giugno e luglio per i lavoratori dipendenti.

Nel computo della soglia di reddito da rispettare per la legittima spettanza vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola eccezione dei seguenti:

- rendita casa di abitazione e relative pertinenze;
- trattamenti di fine rapporto;
- emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
- ANF, assegni familiari e assegno unico universale;
- assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
- indennità di accompagnamento.

L'importo erogato a titolo di bonus è fiscalmente esente.

La medesima indennità pari a 200 euro una tantum è prevista per i disoccupati e i cassintegrati a zero ore che risultino tali nel mese di giugno prossimo. In entrambi i casi sarà sempre l'INPS a erogare il contributo nel mese di luglio. I datori di lavoro sono chiamati a riconoscere il bonus in via automatica ai propri lavoratori subordinati. La bozza del decreto legge prevede però che, qualora in sede di conguaglio dovesse emergere la non spettanza per superamento del limite reddituale, l'azienda provvederà al recupero di quanto erogato in unica soluzione o in 8 rate mensili a decorrere da dicembre 2022. La gestione del bonus dunque pare essere, nelle intenzioni del legislatore, del tutto assimilata a quella già operativa per il trattamento integrativo IRPEF.

Ne deriva che, a parere di chi scrive, analogamente a quanto già operato per il riconoscimento dello sgravio contributivo sulla quota dei lavoratori subordinati, sarà necessario effettuare una valutazione presuntiva del reddito complessivo annuo che sarà prodotto da ciascun dipendente e poi procedere alla relativa verifica al termine del 2022, quando il reddito complessivo sarà divenuto un dato certo.

L'importo erogato in busta paga dal sostituto d'imposta sarà dunque esposto in compensazione in F24 con apposito codice tributo di prossima istituzione. I lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali o alla gestione separata Inps che abbiano redditi fino a 35 mila euro riceveranno il contributo. Le modalità di erogazione saranno stabilite con uno specifico decreto del Ministro del Lavoro. Le novità previste dalla L. n. 234/2021, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevedono:

Consulta il Dossier Busta paga: cosa cambia da marzo

1) la rimodulazione degli scaglioni dell'imposta e la modifica delle aliquote dell'IRPEF: dal 1° gennaio 2022 gli scaglioni da cinque scendono a quattro a cui corrispondono le seguenti aliquote:

- fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- oltre 50.000 euro, 43 per cento.

2) la modifica della misura e delle modalità di calcolo delle detrazioni di lavoro per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi

assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi, e per quelli di pensione. La detrazione dall'imposta lorda da quest'anno è pari a:

- 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
- 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
- 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

E' altresì previsto un aumento della detrazione, in misura pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

3) la modifica della disciplina del trattamento integrativo all'IRPEF, che spetta in misura piena ai soggetti il cui reddito non supera i 15.000 euro. Se il reddito complessivo supera tale limite ma comunque fino ad un massimo di 28.000 euro, il bonus spetta unicamente a condizione che la somma delle seguenti detrazioni previste dal TUIR siano di ammontare superiore all'imposta lorda. In questo caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda.

4) l'esonero contributivo dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori: per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'agevolazione contributiva riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima (per un totale di 35.000 euro annui).

BONUS EXPORT DIGITALE: DAL 10 MAGGIO LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro

In arrivo contributi a favore delle microimprese manifatturiere, anche in rete, per sviluppare l'attività di esportazione e di internazionalizzazione. Il voucher, pari a 4.000 euro per impresa, che

aumenta a 22.500 euro per reti e consorzi, finanzia le spese per l'acquisizione di soluzioni digitali per l'export, fornite da imprese iscritte nell'elenco delle società abilitate. La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite la procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia. Sono previste due fasi: compilazione della domanda a partire dal 10 maggio 2022; presentazione dal 16 maggio al 15 luglio 2022, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse stanziare, pari a 30 milioni di euro

Al via il bando "Bonus export digitale".

La misura, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dall'Agenzia ICE e gestita da Invitalia, mette a disposizione delle microimprese manifatturiere, anche in rete, contributi a fondo perduto - sotto forma di voucher - per l'acquisizione di soluzioni digitali per l'export, fornite da imprese iscritte nell'elenco delle società abilitate.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite la procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia.

Sono previste due fasi.

Dal 10 maggio, le imprese interessate possono precedere con la compilazione della domanda.

L'invio delle istanze invece sarà possibile dal 16 maggio al 15 luglio 2022, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse stanziare, pari a 30 milioni di euro.

L'intervento agevolativo è disciplinato dalla delibera del Direttore generale di ICE/Agenzia n. 21/21 del 25 novembre 2021, mentre le modalità e i termini per l'invio delle domande sono stati stabiliti dal provvedimento del Responsabile Incentivi e Innovazione Invitalia del 12 aprile 2022. Le domande di contributo possono essere presentate da microimprese del settore manifatturiero (codice ATECO primario: C), con sede legale o sede operativa e stabilimento produttivo in Italia:

- che hanno avviato, da almeno un anno, la fatturazione di prodotti commerciali;
- in stato di attività ed iscritte al Registro delle Imprese;
- non sottoposte a procedura concorsuale e non in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente.

Le imprese richiedenti, inoltre, devono essere iscritte presso INPS o INAIL, avere una posizione contributiva regolare (così come risultante dal DURC, valido alla data di presentazione della domanda) ed essere in regola con gli adempimenti fiscali.

Inoltre, non devono aver ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo, alcun altro contributo pubblico e non devono aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti "de minimis" che unito al contributo richiesto determini il superamento del massimale "de minimis". Attenzione

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, è una microimpresa quella che:

- ha meno di 10 occupati;
- ha un fatturato annuo o, in alternativa, un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Possono presentare

domanda anche le reti di imprese a cui aderiscono almeno 5 microimprese in possesso dei requisiti precedentemente indicati.

Attenzione

Ciascuna microimpresa può aderire ad una sola rete o consorzio beneficiario dell'intervento.

Non possono aderire alle reti o ai consorzi le microimprese che presentano direttamente domanda di concessione del contributo. Il contributo può essere richiesto per l'acquisizione di soluzioni digitali per l'export, fornite da imprese iscritte nell'elenco delle società abilitate.

Attenzione

Possono richiedere l'iscrizione all'elenco le società competenti in processi di sviluppo d'impresa e di digital transformation per l'export, che hanno fornito servizi o prestazioni, relativi a una o più delle spese ammissibili, per un ammontare di almeno 200.000 euro negli ultimi 3 anni.

La domanda di iscrizione all'elenco delle società fornitrici, riservata al rappresentante legale che risulta presso il Registro delle imprese, deve essere inviata entro il 15 luglio 2022 tramite il sito <https://padigitale.invalitalia.it>.

Ciascuna società fornitrice può presentare un'unica richiesta di iscrizione all'elenco.

Non possono iscriversi all'elenco società che richiedono il contributo.

La vetrina delle società fornitrici sarà consultabile esclusivamente dai beneficiari del contributo.

I servizi da acquisire, in particolare, possono avere ad oggetto le seguenti attività:

- realizzazione di sistemi di e-commerce verso l'estero, siti e/o app mobile;
- realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedono l'automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web;
- realizzazione di servizi accessori all'e-commerce;
- realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale dell'export digitale;
- digital marketing finalizzato a sviluppare attività di internazionalizzazione;
- servizi di CMS (Content Management System);
- iscrizione e/o abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing;
- servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano;
- upgrade delle dotazioni di hardware necessarie alla realizzazione dei servizi sopra elencati.

Attenzione

Non è erogabile alcun contributo a fronte di spese ammesse di importo inferiore a:

- 5.000 euro, nel caso di microimprese;
- 25.000 euro, nel caso di reti o consorzi.

Il voucher, concesso in regime "de minimis", è pari a:

- 4.000 euro, per le microimprese.

- 22.500 euro, per le reti e i consorzi.

Il contributo è erogato in unica soluzione a seguito di rendicontazione delle spese sostenute presso le società fornitrici abilitate. Le domande devono essere presentate esclusivamente online, tramite il sito <https://padigitale.invalitalia.it>.

Per le microimprese, reti e consorzi amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l'accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante da parte di Invalitalia.

A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC), così come indicato nella procedura informatica.

Le imprese interessate possono precedere con la compilazione della domanda dalle ore 10:00 del 10 maggio 2022 alle ore 17:00 del 15 luglio 2022.

La compilazione della domanda è riservata al rappresentante legale delle imprese proponenti, come risultante dal Registro delle imprese.

I soggetti richiedenti devono essere in possesso di:

- SPID;
- casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva;
- firma digitale.

Al termine dell'inserimento di tutte le informazioni, è possibile generare il modulo di domanda sotto forma di "pdf" immutabile, contenente l'"identificativo della domanda", le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale.

La domanda firmata digitalmente deve essere caricata sulla piattaforma, con conseguente rilascio del "codice di predisposizione domanda" necessario per l'invio della stessa.

Attenzione

Ciascuna impresa, singolarmente o tramite una rete o consorzio, può presentare una sola domanda di accesso al contributo.

BONUS MOBILI: APPLICABILI I "VECCHI" REQUISITI MINIMI DI CLASSE ENERGETICA

La Commissione europea stabilisce per alcuni elettrodomestici l'introduzione di un nuovo sistema di etichette energetiche che utilizza una nuova scala con lettere dalla A alla G (senza quindi le classi da A+ ad A+++ a partire dal 1° marzo 2021. Non essendo possibile stabilire una corrispondenza fra la precedente scala di efficienza energetica da A+++ a D e la nuova scala che va dalla A a G, ai fini della spettanza del bonus mobili per l'acquisto di elettrodomestici dal 1° gennaio 2022, il MITE ritiene siano applicabili i requisiti minimi di classe energetica previsti dall'art. 16 c. 2, D.L. n. 63/2013 nella versione ante legge n. 234/2021

Con l'interrogazione in Commissione VI Finanze n.5-08007 sono

stati richiesti chiarimenti sulle disposizioni di cui all'art. 1, c. 37, legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) con le quali, è stata prevista la proroga del beneficio del bonus mobili ed elettrodomestici fino al 31 dicembre 2024 che ha però stabilito, per alcuni elettrodomestici, dal 1° marzo 2021, l'introduzione di un nuovo sistema di etichette energetiche che utilizza una nuova scala con lettere dalla A alla G (senza quindi le classi da A+ ad A+++). Il Ministero della transizione ecologica ancora non ha dato, delucidazioni in merito all'applicazione del bonus mobili ed elettrodomestici in relazione al nuovo sistema di etichette energetiche per gli acquisti effettuati nel 2021 e pertanto viene chiesto di sapere "quali iniziative (si) intenda(no) adottare in merito all'applicazione delle agevolazioni fiscali relative a mobili ed elettrodomestici". In risposta al quesito, gli uffici del Ministero della transizione ecologica fanno presente che, a seguito di approfondimenti condotti a livello tecnico con ENEA, è emerso che per gli apparecchi soggetti al Regolamento (UE) 2017/1369 (lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi e congelatori), non risulta possibile stabilire una corrispondenza fra la precedente scala di efficienza energetica da A+++ a D e la nuova scala che va dalla A a G. Quanto sopra è particolarmente vero se si intende individuare un'equivalenza che valga per tutte le tipologie di apparecchi interessati. Le risultanze dell'analisi condotta sugli apparecchi oggetto di "riscalaggio" della classe energetica hanno portato alla modifica della disciplina del Bonus mobili, tramite norma primaria per il tramite dell'articolo 1, comma 37, lettera b), punto 2), della legge 30 dicembre 2021 n. 234. In particolare, è stata definita la classe energetica minima E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie e la classe energetica minima F per i frigoriferi e i congelatori.

Ciò premesso, il MiTE manifesta l'opportunità di applicare i requisiti minimi di classe energetica in vigore previsti per la fruizione del bonus in argomento prima della novella introdotta alla legge n. 234/2021, anche per il periodo compreso tra il 1° marzo 2021, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, e il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore delle suddette modifiche.



Genya Bilancio integra evoluti strumenti di business intelligence e di collaboration alle classiche funzionalità legate agli adempimenti

Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

BILANCIO



ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

Domenica 15 Maggio 2022

Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente ed annotazione delle fatture emesse.

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 www.dataprime.it
✉ info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 32/36
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocchetta, 7
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

